

TRIBUNALE DI MATERA

CONCORDATO PREVENTIVO n. 8/2014

So.Me.Co S.r.l.

Giudice delegato **Dott. ANTONELLO VITALE**

Relazione sulla nota depositata in data 04/03/2015 dal Sig.
Raele Michele e su eventi successivamente accertati.

Commissario giudiziale: dott. Marcello PETRIGLIANO

Premessa

In data 04/03/2015 il sig. Michele Raele (dipendente e socio della SO.ME.CO Srl) depositava presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Matera nota (All. 1) con la quale esprimeva le proprie perplessità al piano ed alla relazione del sottoscritto Commissario Giudiziale. In merito è giunta al Commissario memoria dei legali della società, che si allega (All. 2).

Tale nota, articolata in diversi punti, viene qui analizzata e relazionata.

In merito al **punto 1** (incongruità delle spese portate in prededuzione), il Commissario Giudiziale sottolinea preliminarmente il criterio della prudenza utilizzato costantemente nella valutazione delle poste (attive e passive), criterio che spinge ad evitare di “comprimere” poste passive, al fine di evitare di far “lievitare” la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari. Ha condiviso quindi, nella fattispecie, quanto fornito dalla società in sede di analisi delle poste (e successivamente specificato nella memoria allegata), ritenendo congrue tali poste. Tali poste sarebbero sicuramente oggetto di ulteriori valutazioni in sede di pagamento, in caso di omologa del concordato e di esecuzione del piano. Le eventuali minori passività porterebbero in tal caso all’esistenza di maggiori fonti a sicuro vantaggio del ceto creditorio; indicare già ora tali maggiori fonti sarebbe stata sicuramente una manovra che avrebbe potuto generare riflessioni “illusorie” sul piano.

Quanto al **punto 2**, si allega la nota dell’Avvocato Petrarà (All. 3)

In merito al **punto 3**, si sottolinea come la tabella inserita nella relazione (crediti / valore della produzione) non fa alcun riferimento ai crediti insoluti, bensì a tutti i crediti (nel bilancio 2009 non risultano inoltre iscritti crediti insoluti, semmai crediti che lo sarebbero diventati!); tali valori sono stati inseriti al solo fine di fornire un dato dinamico (seppur grossolano) sull’aumento dei crediti nel quinquennio in rapporto all’attività svolta.

Quanto al richiamo alla situazione economica generale (volatilità dei prezzi gas & oil), senza scomodare teorie macroeconomiche Keynesiane o neoclassiche che si voglia, allo scrivente risulta difficile immaginare (sul piano macroeconomico, appunto) una realtà nella quale le dinamiche del

mercato dei beni di investimento siano completamente dissociate da quelle del mercato dei beni di consumo, almeno nel medio termine.

In merito alla operazione di affitto dell'azienda (**punto 4**), ed in merito al contenuto della proposta, sicuramente situazioni migliorative non sarebbero rifiutate dal ceto creditorio, che esercita il suo potere con lo strumento del voto. A tal proposito il sottoscritto evidenzia che la società ha già proposto (in sede di udienza del 05/03/2015) modifica di piano attraverso una nuova proposta di affitto da parte di una new co (Qiman Srl). La società è stata costituita il 16/12/2014 con capitale sociale pari ad € 10.000. Nella compagine sociale della stessa risulta il Sig. Soldo Emanuele con una quota di partecipazione al capitale del 30%. Gli altri soci sono la G. & G. Srl con sede in Bari (C.F. 03839870262) con una quota del 35% e la TTL ENGINEERING & CONTRACTING S.R.L., con sede in Roma (C.F. 05940880726) con una quota del 35%. In tale proposta (All. 6) è essenzialmente contemplata la condizione migliorativa (rispetto alla precedente proposta della Soldo S.r.l.) consistente nella presentazione di adeguate fidejussioni, e tale elemento eviterebbe il rischio che la società conduttrice "interrompa il rapporto con la Someco, privando il concordato delle risorse necessarie."

Punto 5 a)

Il sottoscritto non ha mai sostenuto che l'azienda vale prima 1.600.000, poi 1.060.000 e poi 100.000. Ha esclusivamente esposto, attraverso una serie di argomentazioni, come la valutazione di una azienda in tale situazione sia di estrema difficoltà, offrendo una serie di valutazioni e di valori di riferimento utilizzando i vari metodi che la pratica aziendale mette a disposizione per chi affronta tali problematiche. Naturalmente da tale analisi emerge come il risultato possa variare molto a seconda del metodo utilizzato (patrimoniale misto o puro) e a seconda del tasso di attualizzazione (che indica, come già sottolineato nella relazione, il tasso di rischiosità dell'investimento). E soltanto operando col metodo patrimoniale puro si giungerebbe ad una valutazione "compatibile" col prezzo offerto. L'applicazione del tasso del 15% è stata fatta al sol fine di fornire un dato a titolo di esempio al lettore, al quale non sarà sfuggito che si tratta di un tasso molto elevato. In ultimo, si sottolinea che tutti i sistemi di valutazione fanno i conti con quella che è la legge economica alla base della formazione del prezzo di un bene in un'economia di mercato: domanda e offerta. La "domanda" relativa a fattispecie di questo genere è mediamente limitata. Risulta improbabile (benché non impossibile) l'affitto/cessione ad un prezzo

sostanzialmente superiore a quello indicato nell'istanza. A parere dello scrivente, quandanche si volesse immaginare un prezzo superiore, indicarlo tra le fonti concordatarie sarebbe stato alquanto imprudente. Le proposte "certe", al momento, sono solo quelle indicate nel piano e nella successiva modifica allo stesso. Si consideri infine il fattore tempo, che in una procedura concorsuale non gioca certo a favore di un prezzo elevato. Prova ne è che la stessa Qiman Srl (la cui offerta è alla base della modifica del piano) aveva in precedenza (solo due mesi prima) offerto centomila euro in più per la stessa operazione, come affermato in sede di istanza di autorizzazione all'esecuzione di un'operazione straordinaria (l'affitto d'azienda finalizzata alla cessione, per l'appunto, oggetto di rinvio alle parti da parte del Giudice Delegato per gli opportuni approfondimenti). La ricerca di offerenti migliori richiederebbe certamente tempi più lunghi ed una concreta fase di contrattazione e, per quanto esposto, ciò molto probabilmente non gioverebbe alla formazione di un prezzo sensibilmente più elevato.

Tali riflessioni, nelle intenzioni del Commissario, erano e sono finalizzate ad informare il creditore, che esercita il suo potere (e quindi manifesta il suo assenso o dissenso) attraverso il voto.

Punto 5 b)

Il Commissario non ha mai accertato tempi e modalità di pagamento dei crediti, né stimato come possibile il pagamento della somma di € 3.600.000 dopo il primo anno di omologazione. Ha solo esposto la tempistica nelle intenzioni della società laddove, dalla lettura dell'istanza e dell'integrazione, esse apparivano poco chiare. Ritiene invece di aver espresso a chiare lettere, tra le criticità della proposta, le difficoltà connesse all'incasso dei crediti soprattutto sotto il profilo della tempistica, e le conseguenti riserve in merito alla soddisfazione dei creditori come esposto nella proposta.

Punto 5 d) (nella nota manca un "punto 5 c")

Quanto al credito vantato dalla Someco nei confronti della ABB il sottoscritto evidenzia come abbia già espresso la necessità di considerarlo "temporalmente" incagliato, semplicemente perché si riferisce ad un debitore col quale è aperto un contenzioso molto particolare e sostanzialmente cruciale rispetto a tutto il piano concordatario, circostanza, questa, nota anche al debitore.

La escussione da parte di ABB della fideiussione è citata a chiare lettere nell'istanza di ammissione, e viene indicata tra i crediti incagliati e prudenzialmente svalutata del 50%.

Punto 5 e)

Situazione già oggetto di comunicazione da parte del sottoscritto con contestuale deposito in Tribunale ed invio ai creditori di relativa comunicazione.

Punto 5 f)

Quanto alla valutazione del magazzino, il sottoscritto ha condiviso le risultanze della perizia giurata allegata al piano, condividendo altresì la svalutazione effettuata che tiene conto anche delle condizioni dei beni.

Punto 6)

La cessione delle quote detenute dalla SOMECO nella Camastragas Srl, avvenuta il 2 marzo 2013 con atto notaio Nobile registrato a Matera il 7 marzo 2013 (rep.58492), contemplava il trasferimento dell'intera partecipazione di nominali € 5.100,00 (su un capitale sociale complessivo di € 10.000,00) al prezzo di cessione di € 10.000,00 a favore della Soldo Francesco Srl. A seguito della stessa, la società cessionaria diventava unico socio della Camstragas Srl. Con la stessa società la Someco ha continuato ad intrattenere rapporti di natura commerciale fino al 23/12/2013.

La Camastragas si è costituita il 20 settembre 2007 con atto notaio Racioppi in Laurenzana (PZ), registrato a Potenza il 26/09/2007 (rep. 4524). Essa risulta aggiudicataria insieme all'ATI SO.ME.CO. Srl/Soldo Francesco Srl dell'appalto del Comune di Laurenzana per realizzare e gestire la condotta di adduzione del gas metano a servizio dei Comuni di Laurenzana, Anzi e Calvello.

Al momento della cessione la compagine sociale della Camstragas era dunque la seguente:

- SO.ME.CO. Srl (51%)
- Soldo Francesco Srl (49%)

Con atto del 24/10/2013, iscritto presso il Registro delle Imprese di Matera il 05/11/2013, il Sig. Soldo Francesco diventava amministratore della Camastragas Srl, cessando dalla medesima carica il sig. Soldo Michele.

Quanto alla società cessionaria (Soldo Francesco Srl, con capitale sociale di € 100.000,00), con atto del 2 marzo 2013 (prot. 3019/2013) la compagine sociale diventava la seguente:

- Soldo Donata Maria (33,34%)
- Soldo Michele (33,33%)
- Soldo Emanuele (33,33%).

In precedenza compariva nella compagine sociale anche il sig. Soldo Francesco con una quota di nominali € 25.000,00 (la restante parte del capitale sociale era divisa equamente tra gli altri soci).

Di seguito i valori più significativi dei bilanci della Camastragas Srl degli ultimi anni.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (bozza)
Valore della produzione		€ 639,00	€ 12.276,00	€ 106.602,00	€ 197.893,00	€ 217.848,00
Risultato d'esercizio	-€ 623,00	-€ 3.267,00	€ 1.908,00	€ 13.115,00	€ 10.014,00	€ 4.465,00
Capitale sociale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Riserve	€ -	€ -	€ 1,00	€ 1.908,00	€ 15.023,00	€ 25.038,00

Quanto alla “cancellazione” del credito nei confronti della Soldo Francesco srl risultano in contabilità le seguenti scritture di giroconto a perdita dei relativi crediti, con conseguente azzeramento delle relative somme:

data operazione	importo
02/01/2013	18.311,29
03/01/2013	36.229,24
04/01/2013	33.502,91
07/01/2013	33.971,55
Totale	122.014,99

Il residuo saldo in contabilità è pari a zero.

Il sottoscritto ha chiesto informazioni in merito a tali operazioni ai legali della società. Sul punto la società ha evidenziato che i suddetti crediti, pur essendo indicati nei prospetti riepilogativi, nella predisposizione della domanda sono stati prudenzialmente svalutati in considerazione di una possibile eccezione di prescrizione ex. art. 2946 c.c. (essendo trascorsi più di dieci anni dal momento in cui potevano essere fatti valere i relativi diritti); dunque eliminati per evitare una illusoria posta attiva (come evidenziato in relazione dai legali della società).

Per completezza rispetto a quanto indicato nella Relazione ex. art. 172 L.F. a pag. 45 in merito alla compensazione ivi rilevata tra il debito So.Me.Co. ed il credito Soldo S.r.l., il sottoscritto evidenzia il saldo finale a favore delle SO.ME.CO. Srl pari ad € 228.225,65 (fonte stralciata dalla società in sede di redazione del piano al fine di non sovrastimare le attività), a fronte di un debito finale pari ad € 12.993,00.

Il commissario informa inoltre che nei giorni successivi all'udienza del 5 marzo scorso ha ricevuto segnalazione da parte dell'Avv. Ditommaso, legale del creditore Solar Sider Srl, in merito al credito vantato dalla SO.ME.CO. Srl nei confronti del Comune di Laurenzana per € 414.612,25. Tale segnalazione informava in sostanza della cessione del suddetto credito a favore di un istituto di credito. Il sottoscritto ha chiesto informazioni in merito ai legali della società, al Comune di Laurenzana ed agli istituti di credito con i quali la stessa intrattiene rapporti. Da quanto accertato risulta procura irrevocabile all'incasso (All.4) a favore della Banca Popolare di Bari. In merito a tale problematica, si pone il delicato problema della sopravvivenza di tale procura alla procedura di concordato preventivo, al fine di valutare quindi se le somme eventualmente riscosse a mezzo di essa siano utilizzabili in compensazione col credito vantato dalla banca (in tal caso residuerebbe tra le fonti concordatarie l'importo di € 36.700,25 pari alla differenza tra il credito di SO.Me.CO. verso il Comune di Laurenzana - € 414.612,25 ed il credito della Banca verso SO.Me.CO. - 377.912,00, a fronte di minori debiti di natura chirografaria per € 377.912,00). L'atto con il quale fu conferita la procura specifica che la stessa "è rilasciata anche nell'interesse della banca procuratrice e si intende irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 2° comma c.c. e, pertanto, non potrà essere revocata senza l'espreso consenso della stessa". Dalle informazioni ricevute non risulterebbe un esplicito patto di compensazione; Il credito ad oggi non risulta

comunque riscosso. Il sottoscritto non è in grado di fornire ulteriori informazioni utili ai fini di un miglior inquadramento dell'atto in esame, pur avendole richieste a tutte le parti interessate.

Il Commissario ha chiesto sul punto informazioni specifiche alla società, la quale ha inviato un messaggio di posta elettronica in data 01/04/2015, che si allega (All.5), contenente l'intimazione alla Banca a non attivare la procura ed al Comune di Laurenzana a pagare direttamente alla Someco.

Il Commissario sottolinea infine che aveva indicato (nella relazione ex. art. 172 L.F) tale credito tra quelli certi poiché, tra la documentazione allegata all'istanza, vi è la certificazione del credito da parte dello stesso Comune in data 22/10/2014 (all. 7).

Il Sottoscritto Commissario resta a disposizione per qualunque chiarimento o informazione da parte di tutti gli interessati alla procedura.

Il Commissario Giudiziale
Dott. Marcello Petrigliano